



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Gruppo XVII

Prot. n° 10156/v del 12 MAG. 1995

OGGETTO: Notifica D.A. N. 255/17 del 10/05/1995.
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 e 13 della
Ditta Esso Italiana - Raffineria di Augusta - Augusta.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta Esso Italiana - Raffineria
di Augusta.
Piazza Matteotti n° 2
GENOVA

Alla Commissione Provinciale
Tutela ed Ambiente c/o
L'Ufficio del Medico Prov.le di
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
AUGUSTA

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2 bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 12 e 13 del D.P.R. del 24/05/1988 n. 203, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto Assessoriale dell'Assessore al Territorio ed Ambiente N° 255/17 del 10/05/1995, a parziale modifica del precedente D.A. 10/17 del 16/01/1995, con il quale si e' concessa l'autorizzazione alla Ditta Esso Italiana - Raffineria di Augusta, ai sensi dell'art. 12 e 13 del succitato D.P.R. 203/88.

Alla Ditta in indirizzo si tramettono n. 1 copia del Decreto ed n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n.1 copia autentica del D.A. n. 255/17 del 10/05/1995 e n.3 copie in estratto affinche' provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta.



Il Dirigente Coordinatore
(Dott. Antonino Cuspilici)

REGIONE SICILIANA URG. 11

n. 255/17



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il proprio decreto n.10/17 del 16/01/95 col quale, ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203, è stata concessa alla ditta ESSO ITALIANA - RAFFINERIA DI AUGUSTA, con sede legale in Genova, Piazza Matteotti n.2, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Augusta ed è stato approvato il relativo progetto di adeguamento;
- Vista la nota del 03/04/95 della ESSO ITALIANA - RAFFINERIA DI AUGUSTA, assunta al protocollo di questo Assessorato col n.25060 del 06/04/95, con cui vengono richiesti taluni chiarimenti in ordine all'applicazione del suddetto decreto n.10/17 del 16/01/95 e si fa osservare che nello stesso, per taluni parametri chimici, vengono fissati limiti inferiori a quelli minimi previsti per gli impianti esistenti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, che al 4° comma dell'art.2 prevede che per le raffinerie si applichino esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3 dello stesso D.M. e al 3° comma dell'art.6 prevede che dal 30 aprile 1991 o dalla data di entrata in vigore dei piani previsti dall'art.4, lettere a) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 non trovano efficacia i provvedimenti nei quali vengono fissati valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nello stesso;
- Considerato che nella zona ove è ubicato lo stabilimento in questione non opera alcun piano di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio ai sensi dell'art.4, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 che preveda, ai sensi della lett. e) dello stesso art.4, la fissazione di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida emanate col

Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

D E C R E T A

ART. UNICO - Il Decreto Assessoriale 16/1/95 n.10/17 è modificato come appresso.

La lettera A) dell'articolo 2 è così sostituita:

" A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):

- ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto	500 mg/Nmc
- polveri	80 mg/Nmc
- monossido di carbonio	250 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili	300 mg/Nmc
- idrogeno solforato	5 mg/Nmc
- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico	30 mg/Nmc

I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo."

Il 4° trattino della lettera D) dell'articolo 2 è così sostituito:

" - a partire dal 31.12.97 Per il camino n.29, dovrà essere effettuata in continuo la misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo B, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette sostanze, nonché quello dell'ossido di carbonio, sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I sistemi di misurazione devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo."

All'ultimo comma dell'art.3 è aggiunto:

" rispetto a quanto a suo tempo dichiarato e riportato nella tabella DICHIARAZIONE D.P.R. 203 allegata al presente decreto; fino al completamento del progetto di adeguamento, per il ca-

mino n.46 dovranno essere rispettati i limiti per esso previsti nella allegata tabella CONFIGURAZIONE FINALE."

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 10 MAG. 1995



L'ASSESSORE